

ALLEGATO B)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER LA FORNITURA DI

N. 1 SOLLEVATORE TELESCOPICO

A SERVIZIO DEL REPARTO DI MANUTENZIONE

DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE

DI SILEA SPA IN VALMADRERA

CIG 9680314FCF- N. GARA 8970971

PARTE TECNICA

Art.1. Generalità

Con il presente documento si vuole specificare la fornitura di n. 1 sollevatore telescopico a servizio del reparto manutenzione dell'impianto di termovalorizzazione di SILEA SpA, sito in Via Leonardo Vassena n. 6 a Valmadrera (LC).

Art. 2. Oggetto e descrizione della fornitura

Il sollevatore telescopico dovrà avere le caratteristiche minime indicate di seguito:

- **Tipologia di sollevatore:** Rotativo a 360° utilizzabile su gomme, su stabilizzatori o come cesta secondo proprio diagramma di carico e accessoristica;
- **Altezza di sollevamento:** Dovrà raggiungere almeno i 24 m.;
- **Portata massima:** Almeno 6.000,00 kg.;
- **Forche flottanti** con spostamento laterale;
- Radiocomando.

Saranno valutate proposte migliorative, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

Oltre alla fornitura del mezzo, l'appaltatore dovrà provvedere ad eseguire le seguenti attività:

- Collaudo in officina Silea SpA;
- Corso di formazione del personale Silea SpA per l'utilizzo del mezzo con due gruppi formati da 4 persone quindi da prevedere due giornate distinte.

La fornitura sarà considerata completa con la consegna del certificato CE, del libretto di uso e manutenzione e di tutta la documentazione a corredo.

L'Appaltatore dovrà indicare in sede di gara le tempistiche di fornitura, che saranno oggetto di valutazione tecnica.

L'appaltatore dovrà presentare inoltre idonea offerta (da inserire nella sezione offerta economica) per l'acquisto di eventuali accessori, quali:

- Cesta per persone estensibile con portata 1.000 kg
- Braccetto tralicciato con argano di sollevamento
- Gancio fisso

con allegate le relative schede tecniche, che non saranno oggetto di valutazione tecnica - economica.

Art. 3. Attività e controlli periodici

L'Appaltatore dovrà indicare il piano di manutenzione per tutto il periodo di garanzia offerto, compreso nel prezzo di gara.

L'Appaltatore dovrà altresì produrre all'interno dell'offerta economica l'elenco pezzi di ricambio comprensivo di quotazione e tempistiche massima per la fornitura di ciascun ricambio, che costituirà il riferimento di

prezzo durante tutto il periodo di garanzia offerto. Nello scopo di fornitura è compreso anche il contratto di manutenzione che comprenderà sia la manodopera che i ricambi (sia i consumabili che quelli difettosi). L'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la manutenzione prevista, nonché provvedere alla risoluzione di eventuali difetti di fabbrica, per tutto il periodo di garanzia offerto.

Sono esclusi dalla garanzia gli interventi per rotture dovute a manovre errate effettuate da personale Silea o suoi delegati.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte dell'incaricato Silea o suo delegato, che potrà avvenire a mezzo mail o telefonica, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare l'intervento richiesto.

Previo accordo con l'Appaltatore, Silea SpA, potrà effettuare con rapidità semplici interventi, evitando così al fornitore della macchina l'onere di interventi con contenuto tecnico limitato.

Art. 4. Garanzie

La fornitura sarà in accordo alla presente specifica e sarà indenne da difetti evidenti od occulti.

L'Appaltatore si impegna a provvedere alla riparazione delle parti difettose.

Le prestazioni dei nuovi componenti dovranno essere conformi a quanto specificato nel presente Capitolato.

La garanzia sulla parte costruttiva e su tutti i particolari costituenti l'insieme, ha validità non inferiore a 12 (dodici) mesi, ovvero per il maggior tempo offerto in sede di gara a partire dalla data di consegna. In fase di gara è prevista la possibilità di estendere la garanzia minima fino ad ulteriori 36 mesi (3 anni) per un periodo totale pari a 48 mesi (4 anni).

Per tutta la durata della garanzia, sia quella minima di 12 mesi, sia per l'eventuale estensione, il prezzo globale offerto comprenderà gli interventi derivanti da difetti di fabbricazione e quanto previsto dal piano di manutenzione di cui all'art. 3.

Resteranno esclusi gli interventi ed i ricambi dovuti a cause esterne alla fornitura (ad esempio danneggiamenti per colpa di manovre errate, etc. etc.), per i quali si farà riferimento all'elenco pezzi di ricambio quotato di cui all'art. 3 ed ai costi di manodopera indicati in offerta.

Art. 5. Tempi di consegna

Consegna in 180 giorni lavorativi dalla data di avvio di esecuzione della fornitura, anche in pendenza di stipula di contratto, esclusi i mesi di Agosto e Dicembre, fatta salva la riduzione indicata nella proposta tecnica.

PARTE AMMINISTRATIVA

1. PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito da Silea SpA, ovvero di quanto proposto dall'appaltatore e dai documenti della presente specifica tecnica per la consegna del sollevatore telescopico, per ogni giorno solare naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale complessivo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Se offerto il kit per l'industria 4.0, la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente dovrà essere realmente percorribile per Silea SpA. Nel caso di mancato ottenimento del finanziamento industria 4.0 previsto in sede di offerta, verrà applicata una penale pari all'importo del mancato finanziamento.

2. RISARCIMENTO DEL DANNO

L'applicazione delle penali di cui al precedente articolo non pregiudica il risarcimento del danno ulteriore avuto dalla Stazione appaltante nel caso in cui il ritardo nella consegna della fornitura costringa la stazione appaltante al fermo impianto.

Silea SpA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle predette penali o dal risarcimento danni con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo ovvero avvalersi immediatamente della garanzia fideiussoria.

3. RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, le indicazioni per lo svolgimento del contratto saranno impartite dal Direttore di Esecuzione del Contratto, ing. Marco Ferradini.

L'appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale Silea potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso l'appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto di sottoscrizione del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare sulla corretta esecuzione della fornitura.

4. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fidejussoria definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede d'offerta da parte di Silea SpA che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La polizza o fideiussione bancaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA circa la regolarità della fornitura.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 83, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

5. PAGAMENTI

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

La fatturazione seguirà i seguenti stati di avanzamento:

- alla consegna del sollevatore telescopico, l'appaltatore emetterà regolare fattura per un valore pari all'80% di quanto ordinato;
- entro 60 giorni dalla consegna del sollevatore telescopico, il Direttore di Esecuzione del Contratto accerterà la regolarità della fornitura e l'appaltatore emetterà regolare fattura per un valore pari al 20% di quanto ordinato.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, é ad alcuna pretesa.

6. REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di un contratto ad esecuzione istantanea, non è prevista la revisione dei prezzi.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto compatibile si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

9. CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che avessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione di patti contrattuali, è eletto domicilio competente il Foro di Lecco.

10. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

11. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività “critiche” dal punto di vista dell’ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento “politica societaria per l’ambiente, la sicurezza e la qualità”.

12. NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L’impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L’appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E’ facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l’allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

13. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario.

I soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

1) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;

2) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare. La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso presso Silea SpA dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

14. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di sottoscrivere il contratto;
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;
- in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR.

Titolare del trattamento è Silea SpA.